



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Catania*

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

## **DETERMINAZIONE**

n. 69 Registro Generale del 20 APR. 2020

(n. 12 Registro Servizio del 09/04/2020)

**OGGETTO:** Affidamento, mantenimento e custodia cani randagi per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020 alla ditta OASI di FIDO di Bianca Maria D'Alessandro – Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di aprile

**09/04/2020**

alle ore 10.00 nella Sede Municipale e presso l'Ufficio di Polizia Municipale

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

Atteso che con decreto del 07/04/2020 n° 6, con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore di Polizia Municipale di questo Comune;

Visto il D.L.vo n° 267 del 18/02/2000;

Visto il D.L.vo n° 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n° 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo n° 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 246 del 03/04/1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei Servizi, tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art. 6 comma 3° della Legge n° 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10 e 109 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 49 comma 1° del D.L.vo n° 267/2000;

## P R E M E S S O

**CONSIDERATO** che questo Comune è da molto tempo interessato al grave fenomeno del randagismo e che ai sensi della Legge 281/91 la custodia dei cani randagi è stata demandata alle Amministrazioni Comunali per cui, dopo l'accalappiamento cui è tenuta l'A.S.P. n° 1 i cani, dopo un periodo di osservazione sanitaria a cura del competente servizio sanitario, devono essere custoditi in appositi canili;

**PRESO ATTO** che la ditta OASI di FIDO di Bianca Maria D'Alessandro, con sede in Paola alla Via degli Enotri, 46, ha proposto l'offerta di €2,00 più IVA giornaliera per ogni singolo cane ed il costo per lo smaltimento delle carcasse per ogni cane di €85,00 più IVA, pervenuta all'Ufficio di Polizia Municipale a mezzo pec in data 09/04/2020 prot. n° 2024/P.M. per quanto concerne il canile rifugio, mentre per quanto concerne il canile sanitario, ha proposto l'offerta di €2,50 più IVA giornaliera ed il costo per lo smaltimento delle carcasse per ogni cane è di €90,00;

**RITENUTO** che i prezzi offerti dalla ditta sopra citata sono congrui come da giusta indagine di mercato;

**ATTESO** che la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di affidare alla suddetta società i cani randagi accalappiati nel proprio territorio alle condizioni per come sopra riportate, si rende necessario pertanto, procedere alla stipula della convenzione con la ditta OASI di FIDO di Bianca Maria D'Alessandro, con sede in Paola alla Via degli Enotri, 46, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, giusta richiesta nella nota sopra citata;

**VISTA** l'autorizzazione sanitaria n. 286 del 02/02/2007 rilasciata alla suddetta ditta;

**VISTO** che la previsione di spesa, per il periodo gennaio – dicembre 2020, è di €25.000,00 compreso IVA, per circa ventotto cani, e che trova copertura nel redigendo bilancio di previsione 2020 al Tit. 1 Funz. 3 Serv. 1 Interv. 3 ex Capitolo 538;

**ATTESA** la necessità di dover provvedere alla stipula della convenzione alla società denominata "OASI di FIDO" di Bianca Maria D'Alessandro;

**DATO ATTO** della regolarità contributiva, attestante mediante DURC, INAIL\_ 20520224 emesso in data 21/02/2020 con scadenza 20/06/2020;

**VISTO** il CIG n° ZD22CAB7F3, rilasciato in data 09/04/2020;

**RITENUTO** di dover approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo schema di convenzione che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n° 15 articoli;

**ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta di determinazione da parte del Responsabile del Servizio dell'Ufficio di Ragioneria (art 153, 5° comma, del D.L.vo 267/2000);

## D E T E R M I N A

di affidare, per i motivi e la causale in premessa specificati, alla ditta denominata " OASI di FIDO ", struttura privata operante in questa zona, con sede nel Comune di Paola e, per essa al suo socio accomandatario ed Amministratore unico signora Bianca Maria D'Alessandro, il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi, accalappiati in questo Comune e per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 ed alle condizioni per

come formulate da parte della sig.ra D'Alessandro Bianca Maria, ed in narrativa riportate, riguardanti proposte più convenienti per il Comune medesimo;

- di approvare, lo schema di convenzione, da stipulare con la succitata ditta "OASI di FIDO", ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 267/2000, che viene allegato al presente provvedimento tanto da formarne parte integrante e sostanziale;
- di imputare la spesa di €...25.000,00 compreso IVA per circa n° 25 (venticinque) cani, per il periodo gennaio – dicembre 2020, che troverà copertura sul redigendo bilancio di previsione dell'anno 2020, con imputazione sul Tit. 1 Funz. 3 Serv. 1 Interv. 3 ex capitolo 538 "convenzione per ricovero cani randagi presso un canile autorizzato", in deroga ai dodicesimi;
- di disporre che il presente provvedimento venga inserito nell'elenco da comunicare ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 267/2000;
- alla liquidazione della spesa si provvederà mensilmente, con successiva determina, previo presentazione di regolare fattura, entro il limite massimo di spesa autorizzata con la presente determina.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
(Istr. Dir. Fabio Ragnone)

**SETTORE ECONOMICO**

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 20 APR. 2020



Il RESPONSABILE

**SETTORE AFFARI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line in data odierna con il n. 332 e vi rimarrà per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. Viene altresì rimessa in copia al Responsabile che l'ha emanata, a quello del Settore Economico e al Sindaco per opportuna conoscenza.

Li 28 APR. 2020



Il RESPONSABILE

**SETTORE \_\_\_\_\_**

**E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE**

**DEPOSITATO agli ATTI d' UFFICIO**

Li \_\_\_\_\_

**Il RESPONSABILE**

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 (Provincia di Cosenza)

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO CON IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO " OASI di FIDO " S.A.S.

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, addì ..... del mese di aprile, in Belvedere Marittimo nella Casa Comunale, sono presenti i sigg.:

-Sig. ...., nato a ....., il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo (CS) ....., in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, nominato con atto del Sindaco del 07/04/2020 n° 6, autorizzato implicitamente alla stipula del presente atto, di seguito indicato "COMMITTENTE ";

- Sig.ra ....., nata a ..... il ..... e residente in ....., n° .... (C.F. ....), la quale interviene nel presente atto quale amministratore unico della ditta ....., con sede legale in ..... partita IVA ....., di seguito indicata come " AFFIDATARIA ".  
Dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare la presente convenzione:

### **PREMESSO**

- CHE il Comune di Belvedere Marittimo è da tempo interessato al grave fenomeno del randagismo;
- CHE ai sensi della legge 281/91 la custodia dei cani randagi è stata demandata alle estrazioni Comunali per cui è necessario che dopo l'accalappiamento cui è tenuta l'ASL di Cosenza i cani, dopo un periodo di osservazione sanitaria a cura del competente servizio sanitario, dovranno essere custoditi in appositi canili;
- CHE questo Comune non dispone di strutture idonee al mantenimento e alla custodia dei cani randagi per cui, onde risolvere il grave problema del randagismo, ha proceduto ad affidarne la custodia al canile " OASI di FIDO " sita in Loc. Cozzojunco – frazione Cariglio di Fuscaldo;
- CHE pertanto, con determina n°69 R.C.G del 20/04/2020, esecutiva, è stato disposto l'affidamento alla predetta società per la custodia e il mantenimento dei cani randagi per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020;
- CHE con il sopracitato atto deliberativo, è stata impegnata la relativa spesa per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, spesa che graverà sul redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario con imputazione sul Tit.1 funz.3 serv.1 interv.2 ex capitolo n° 538 previsto nel bilancio 2020 per €...25,000,00 compreso IVA ;

## ***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

### **ART. 1)**

Il Comune di Belvedere Marittimo, qui rappresentato dal Responsabile della Polizia Municipale, affida alla Società "OASI di FIDO" che, come retro rappresentata, accetta la custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio del Comune di Belvedere Marittimo;

### **ART. 2)**

Ogni cane sarà accettato dalla società affidataria solo se accompagnato da una scheda della ditta che effettua il servizio di cattura per conto dell'ASP di Cosenza, controfirmata dal Servizio Veterinario, da cui risulterà la descrizione del soggetto e la data di ricovero presso il canile;

### **ART. 3)**

Il corrispettivo per il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi presso il canile Rifugio viene determinato in €...2,00 (due/00) giornaliere più IVA del 22% per ogni singolo cane;

### **ART. 4)**

Nell'espletamento del servizio che forma oggetto della presente scrittura, la società si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in tema di protezione animale, in aderenza alla normativa richiamata. A tal fine dichiara che la struttura è convenzionata con l'Associazione animalista "Rosario Zupo";

### **ART. 5)**

Per i cani affidati o morti, saranno compilate delle schede riguardanti lo scarico degli stessi che, raggruppate, verranno consegnate ogni fine mese al responsabile del servizio all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale;

### **ART. 6)**

Nessun cane ospitato potrà essere soppresso, a meno che il competente ufficio veterinario non certifichi l'affezione di grave ed incurabile malattia. Solo in tal caso l'abbattimento avverrà in modo eutanasico. In caso di decesso di un cane consegnato in custodia presso il canile, la società "OASI di FIDO", provvederà allo smaltimento della carcassa;

### **ART. 7)**

Il costo di smaltimento delle carcasse degli animali viene pattuito, di comune accordo in €...85,00 oltre IVA per ogni carcassa smaltita come per legge per il canile rifugio ed €...90,00 oltre IVA per il canile sanitario;

### **ART. 8)**

La durata della presente convenzione è di mesi dodici con decorrenza 01.01.2018 e fino al 31.12.2018;

### **ART. 9)**

Entro l'ultimo giorno di ogni mese sarà emessa dalla società affidataria una fattura relativa al mese in corso, riguardante la somma di cui al precedente art.3, accompagnata da relazione sul numero e sullo stato dei cani effettivamente in custodia presso la struttura;

### **ART. 10)**

L'importo delle fatture riguardanti la somma del precedente art. 3, sarà accreditato presso la sezione del Banco di Napoli sito in Paola alla Via Piazza IV Novembre - codice IBAN

IT12I0101080850100000002923, entro e non oltre il giorno 28 del mese successivo a quello a cui la prestazione si riferisce.

In deroga a tale obbligo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare pagamenti oltre il termine di cui sopra, nel caso di divieto determinato dal rispetto del patto di stabilità interno;

**ART. 11)**

Qualora i pagamenti non venissero effettuati nei tempi stabiliti, la società affidataria continuerà ad accudire i cani ma alla medesima saranno corrisposti gli interessi legali relativi alle somme pagate in ritardo;

**ART.12)**

E' facoltà del Comune di Belvedere Marittimo effettuare, con proprio personale, visite presso la struttura per verificare il servizio reso. Le verifiche verranno eseguite a cura di personale di fiducia con ordine di servizio scritto nei giorni di martedì o venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Dell'esito di ogni visita, lo stesso personale rilascerà copia del verbale di accertamento alla società;

**ART.13)**

La società affidataria si impegna a collaborare con il Comune e con le Associazioni protezionistiche degli animali, per organizzare programmi di informazioni ed educazione al rispetto degli animali ed eventuali affidamenti;

**ART.14)**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti, di comune accordo, rinviando alle norme che regola la materia;

**ART.15)**

Qualora la presente convenzione, alla scadenza prevista non dovesse essere rinnovata e nel caso di disdetta, il Comune si impegna, nel termine massimo di trenta giorni dalla scadenza, di trasferire altrove ed a proprie spese i cani ospitati presso la struttura della società affidataria, continuando per tale periodo a pagare la somma pattuita, oltre tale termine la quota giornaliera sarà di €...2,00 oltre IVA per il canile rifugio ed €...2,50 oltre iva per il canile sanitario;

La presente scrittura privata è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

*LA DITTA*

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI P.M.*